

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Regolamento Edilizio Comunale. Integrazione Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/01/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 19 del 12.03.2002, con cui fu approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della L.R. n° 19 del 08.07.1999 – artt.2-3, successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 101 del 29.11.2002, e n. 81 del 22/12/2005.

Richiamata altresì la deliberazione di C.C. n. 4 del 28/01/2015 avente ad oggetto: “REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICA E SOSTITUZIONE ARTICOLO 18 E INSERIMENTO NUOVI ARTICOLI 31BIS E 71”.

Vista la L.R. n. 08/07/1999 n. 19 e s.m.i., e segnatamente l’art. 3 “Approvazione del regolamento edilizio”.

Appurato che nella richiamata deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2015, per mero errore materiale, è stata omessa l’indicazione di quanto previsto dal suddetto articolo.

...omissis....

Con voti.....omissis....

DELIBERA

- di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, così come modificato e integrato con la richiamata deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2015, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691, ed è pertanto soggetto alle procedure approvative di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19 e s.m.i.;
- di trasmettere la suddetta deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2015 nonché la presente, alla Giunta Regionale che ha facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al Regolamento Tipo nei tempi e con la procedura di cui all’art. 27 della L. 17/08/1942 n. 1150 e dell’art. 68 della L.U.R.
- di dare atto che le modifiche e integrazioni del Regolamento Edilizio così come modificato e integrato con la richiamata deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2015, assumeranno piena efficacia con la pubblicazione, per estratto, della suddetta deliberazione nonché della presente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Con successiva, distinta ed unanime votazione, delibera di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.